

Ancora sulla guerra mossa al Crocifisso: riflessioni minime di un ecclesiasticista

di Raffaele Coppola*
(6 gennaio 2002)

1. Numerose sono le giustificazioni avanzate, anche in questo *forum*, per contrastare l'esposizione del Crocifisso non solo nelle aule scolastiche ma altresì, più in generale, in quelle di giustizia, negli uffici pubblici, nei luoghi di lavoro (da ultimo nell'Ospedale milanese di Niguarda): dal rigetto del criterio "laico" del patrimonio culturale della Nazione al legittimo diritto di non credere nella religione di maggioranza, dal suo supposto imperialismo, generatore di una mentalità teocratica, alla garanzia del principio supremo della libertà di coscienza, dalla violazione dei parametri dell'uguaglianza dei cittadini e della laicità dello Stato al rispetto della tolleranza, della libertà religiosa e delle esigenze della società multiculturale, dalla tutela delle minoranze (istituzionalizzate, non occultate come in Francia) all'impossibilità di richiamarsi pure in materia alla c.d. coscienza sociale, dall'impostazione confessionale sottesa in Italia all'ingresso del Crocifisso "di Stato" all'idea di un "libero mercato delle religioni", non estranea al testo costituzionale.

Ed esistono ancora diverse argomentazioni, non infrequentemente polemiche, provenienti dall'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR), oltre che da intellettuali, studiosi o da parte musulmana e confessionale in genere, alle quali non riesce obiettivamente ad opporsi l'arretramento sul piano dei valori costituzionali, sostenuto dal collega Olivetti ed evidenziato segnatamente da Giovanni Di Cosimo; mentre Stefano Ceccanti si è limitato piuttosto a segnalare, in senso contrario, il significativo progresso della laicità francese, secondo un cammino in un certo senso parallelo a quello italiano. Dalla "idéologie de combat" delle origini, verso la religione in genere e la Chiesa cattolica in particolare, alla "laïcité ouverte" o "nouvelle laïcité" dei sostenitori della valorizzazione dell'identità religiosa (per il contributo offerto dalla stessa allo sviluppo sociale e culturale del Paese), fino alle istanze, principalmente, di una "laicisation de la laïcité", di cui apprezzati autori discutono in Francia.

Ciò significa progressivo abbandono del dogmatismo laicista (di cui vorrei avere il tempo di scrivere nelle pagine di questo *forum* proprio in tema di festività e simboli religiosi) a vantaggio di un concetto moderno di laicità, che pone lo Stato fuori della tentazione giurisdizionalista, cioè di presentarsi quale novello, fine eversore delle società intermedie (come avvenne nell'Italia del periodo liberale) o di farsi in qualche modo *teologo*, sia pure teologo di una laicità negativa, che la storia ha condannato senza appello. Basti pensare al decreto del 19 febbraio 1806, con cui l'Imperatore dei francesi impose di sostituire, in tutti i vasti territori sottoposti al suo dominio, la celebrazione dell'Assunta (il 15 agosto) con quella in onore di un improbabile "San Napoleone", intendendo così sradicare, dal cuore di interi popoli, la devozione alla Madre di Dio, oltre che autocelebrare se stesso, dal momento che era nato precisamente un 15 agosto (del 1769).

2. Forte delle indispensabili cognizioni specialistiche e della peculiarità del proprio metodo d'indagine, invero assai articolato (onde l'impossibilità di omologare la disciplina oggetto della sua attenzione ad alcun'altra), l'ecclesiasticista che voglia difendere il simbolo del Crocifisso non ha bisogno di demolire la giurisprudenza costituzionale in tema di laicità dello Stato. Che oltretutto, a parte un contenuto garantista, espresso e talvolta enunciato con formulazioni parzialmente diverse in più sentenze dal 1989 al 2000 (C. Mirabelli), "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale", offre della stessa un profilo promozionale allorché delinea "l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" (sent. 203 del 1989).

Non per tanto ribadisco che, conformemente ai caratteri delle democrazie più evolute (come quella nordamericana), il pilastro su cui fondarsi può essere dato, oggi non meno di ieri, da un'etica forte e *condivisa* (quantunque certamente non debba essere condivisa da tutti), che permetta di vincere le sfide incalzanti dei nostri tempi senza rinnegare le grandi conquiste, compiute dalla civiltà occidentale nel corso dei secoli, sul piano complessivo dell'uguaglianza proporzionale, dei diritti di libertà, della separazione fra ordine spirituale e temporale, su cui sono stati versati fiumi d'inchiostro.

A questo proposito non è da tacere un elemento ulteriore, che sottopongo in particolare all'attenzione di Ceccanti: a differenza da altre disposizioni, l'art. 1 del nuovo accordo concordatario, che sancisce, sul versante interno ed

internazionale, l'impegno della Repubblica e della Santa Sede per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, non ricorre nelle intese stipulate con le confessioni di minoranza, a riprova che lo Stato non ignora l'entità del patrimonio religioso, morale e culturale discendente al popolo italiano dai dettami cattolici, che contribuiscono ancor oggi a forgiare l'identità della comunità nazionale. Il principio di laicità (che lascia alle spalle la laicità dello Stato liberale ottocentesco) deve convivere con questa come con altre disposizioni non meno cogenti, che contribuiscono a determinare la consistenza del principio stesso sul piano effettuale.

3. Orbene, assolutamente non si vede come il simbolo del Crocifisso possa offendere alcuni degli irrinunciabili valori appena elencati, compreso l'emergente criterio della laicità relativa, che fanno parte della via italiana alla libertà religiosa (F. Margiotta Broglio). Le discipline attualmente vigenti, di cui la Cassazione ha ritenuto fosse venuto meno il fondamento giustificativo, rappresentato dall'art. 1 dello Statuto albertino (richiamato dai Patti lateranensi), che seguono un indirizzo normativo antecedente al fascismo e perfino alla proclamazione del regno d'Italia (la famosa legge Casati del 1859), non possono collocarsi al livello meramente sub-legislativo e tanto meno trovano, come scrive sempre l'ottimo Marco Olivetti, "una conferma di tipo consuetudinario, potendosi agevolmente riscontrare sul punto sia la *diuturnitas*, sia l'*opinio iuris ac necessitatis*".

Non credo, invero, sia indispensabile una legge dello Stato, che, per la forza simbolica del Crocifisso, si descrive più idonea a disporre la sua esposizione nei luoghi pubblici. Al costituzionalista, quand'anche molto ascoltato come Gianni Ferrara (cfr. *Liberazione*, 28 dicembre 2001), non può indubbiamente richiedersi d'avere domestichezza col meccanismo, che s'ingenera sul piano della gerarchia delle fonti, ove si accetti l'interpretazione del Ministero dell'Interno, a cui fa autorevolmente eco il Consiglio di Stato; un'interpretazione senza dubbio stringente, nonostante i rilievi di Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 2000 n. 2925, in forza della quale la valenza della premessa dell'art. 9, n. 2, legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, che apporta modificazioni al concordato lateranense (equiparata come risaputo alle leggi costituzionali), si estende oltre la scelta di continuare ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Analogo ragionamento è stato utilizzato dalla Consulta nella recentissima sentenza n. 329 del 2001 per negare la sussistenza d'un impegno pattizio in materia di conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario, dichiarato nullo in sede ecclesiastica. In virtù di tale ragionamento dovrebbe, addirittura, reputarsi costituzionalmente protetto (più che fornito d'idoneo fondamento giustificativo) il collegamento, sopra effettuato, della regolazione dell'esposizione del Crocifisso con la presa d'atto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, di cui al menzionato art. 9 del nuovo Accordo.

Ne risulta un quadro generale di non poco spessore, che, se le odierne maggioranze parlamentari giungeranno a ripensare, non potrebbe che essere, daccapo, nel senso della centralità del patrimonio storico della Nazione, come si ricava dalla risposta ad un'interpellanza degli on.li Rossi e Polledri del Sottosegretario di Stato al Ministero per l'Istruzione, l'Università e la ricerca scientifica, in data 22 novembre 2001 alla Camera dei deputati. In tale risposta l'on.le Valentina Aprea fa, infatti, presente che il Ministero ha allo studio opportune iniziative, da assumere per disciplinare in maniera chiara e certa la materia riguardante l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, tenendo appunto conto delle considerazioni espresse, al riguardo, dal parere del Consiglio di Stato.

Senza scendere in inutili dettagli, il limite della specialità del diritto ecclesiastico (che permane incontrastata, benché esso funga da battistrada al diritto comune) torna, ad esempio, a farsi ancora sentire quando, con le migliori intenzioni, si stempera la peculiarità dell'art. 7, 1° comma, Costituzione (unico nel suo genere, ricco di implicazioni sul terreno storico-politico per il riferimento al principio della dualità del potere), sostenendo che questa disposizione, fermamente avversata alla Costituente dal Calamandrei nel discorso più importante e costruttivo dell'opposizione laico-marxista, "afferma un principio di portata generale, cosicché se domani la confessione più diffusa non fosse più quella cattolica, il principio si dovrebbe applicare alla nuova confessione di maggioranza" (G. Di Cosimo).

4. Anche se al Crocifisso, o più comunemente alla Croce, non possa riconoscersi valore universale, indipendente dalla connotazione confessionale, resta fermo il suo valore di simbolo della civiltà e della cultura cristiane, nella loro radice storica, con tutte le luci ed anche le ombre, a onta di qualsivoglia richiamo mistificante alla coscienza sociale (come quella di cui, agli inizi del novecento, il totalitarismo nazista decideva senza scrupolo di sfruttare le energie più oscure e inconsapevoli). Al di là di ogni scontro epocale delle civiltà, la Croce (il disonore del Golgota di manzoniana memoria) ricorda le sofferenze inumane inflitte all'Autore di un messaggio liberatore ed autenticamente innovativo, che continua a violentare la logica della società umana (ricchezza - potere - gloria - piaceri) e si è abbattuto con così sconvolgente

impeto sulla storia del mondo, o almeno dell'area convenzionalmente denominata occidentale, da dividerla in due ere: prima della nascita di Cristo - dopo la nascita di Cristo.

Non avrei bisogno qui di rammentare che il Natale del Cristo (per i credenti il risorto Figlio di Dio, messo a morte dietro accusa di aver fomentato una rivolta sommamente sgradita ai farisei) prese il posto del Natale di Roma, cinque secoli dopo la sua nascita, ad opera del monaco Dionigi il Piccolo, né di ricorrere all'abusato crociano, citato anche dal mio bravo allievo Francesco Patruno, per confermare la ferma posizione difensiva assunta nella guerra strumentale, aperta o strisciante, mossa al più importante simbolo - l'unico a cui è veramente impossibile rinunciare - della civiltà, dell'identità cristiana dell'Occidente. Un simbolo, che non vale di certo una Messa, quella celebrata il 22 dicembre scorso, per la prima volta dai tempi di Gregorio XVI, nella sede della Corte costituzionale, dove il quadro di Perin del Vaga continua a troneggiare in sostituzione del Crocifisso.

Va comunque precisato che, con l'articolo *Perché non possiamo non dirci cristiani*, pubblicato sulla rivista "La critica" il 20 novembre 1942, Benedetto Croce non intendeva, in realtà, inaugurare una sorta di confessionismo di costume (per utilizzare un'espressione, anch'essa abusata, da parte laica), ma rivendicava per sé ed i liberali "laici" in genere il nome di "cristiani", in quanto appartenenti alla tradizione cristiana il cui atto di nascita fu "la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto [...]". In polemica con la concezione antimodernista della Chiesa cattolica, Croce sosteneva appassionatamente, con non poche forzature, che gli uomini dell'umanesimo, del rinascimento e della modernità continuarono la rivoluzione dopo "l'età della gloria" della Chiesa, che durò per tutto il medioevo. "E il Dio cristiano è ancora il nostro", concludeva il celebre filosofo napoletano emulo di Giovanni Gentile, anche se "le nostre affinate filosofie lo chiamano Spirito [...]".

Mi sia consentito chiudere questo secondo intervento, per cui ringrazio la redazione dell'ospitalità, con un richiamo alla valenza, alla vitalità ed all'*autonomia* del diritto ecclesiastico nel quadro delle scienze giuridiche, a prescindere dal suo specifico ruolo massimamente nella cultura contemporanea. Si tratta di una disciplina, talvolta ingiustamente negletta insieme con il diritto canonico, che è da sempre (e più che mai oggidi) al vertice dall'attenzione e dell'interesse dell'intellettualità, degli organi d'informazione sociale e perfino dell'uomo della strada, frequentemente senza che gli stessi se ne rendano conto in maniera adeguata, corrispondente al peso della disciplina specie nel nostro Paese.